

Cassazione: indennità di disoccupazione ed attività di collaborazione

La Cassazione, con sentenza n. **20826** del **2 ottobre 2014**, ha affermato che il soggetto che svolge una attività lavorativa autonoma rappresentata dalla collaborazione coordinata e continuativa, suscettibile di redditività e caratterizzata da un coordinamento con la struttura imprenditoriale del committente e da una continuità della prestazione, perde lo stato di bisogno connesso alla disoccupazione involontaria. In considerazione di ciò, viene meno anche il relativo diritto all'indennità di disoccupazione o all'indennità di mobilità.

Fonte: Corte di Cassazione